

N. 3613/2015 R.G.N.R.
N. 391/2017 R.G.Dib.
N. 595/2017 R.G. DEPOSITO SENTENZE
Data deposito sentenza 27 Novembre 2017 FT
Data irrevocabilità _____
N. _____ R.ESEC.
N. _____ C. penale
Redatta scheda e foglio complementare il _____
Comunicata al Procuratore Generale il _____
Estratto sentenza alla Procura il _____



TRIBUNALE DI VERBANIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott. Raffaella ZAPPATINI

all'udienza del 26 Ottobre 2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente :

SENTENZA

nel procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di:

- **A** _____ **E** _____, nato ad **A** _____ il _____, ivi residente in via _____ - elettivamente domiciliato presso il difensore **Avv. Monteverde in Novara, via Lamarmora nr. 12**

Libero assente

Assistito e difeso di fiducia dagli Avvocati Michele FRANZOSI e Mario MONTEVERDE del Foro di Novara.

Con la costituzione di parte civile di **M** _____ **G** _____ con l'Avv. Carlo RUGA RIVA del Foro di Verbania.

IMPUTATO

delitto p. e p. dall'art. 513 c.p., perché adoperava mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'attività commerciale svolta da G _____ **M** _____, titolare della



Farmacia "S [REDACTED]" di D [REDACTED] (l'agente, titolare dell'omonima Farmacia, sita ad A [REDACTED], in [REDACTED], il mattino del 15 agosto 2015, apponeva sulla porta di ingresso della farmacia della G [REDACTED] un foglio riportante la scritta: "LA FARMACIA A [REDACTED] SARA' APERTA SABATO 15 E DOMENICA 16", con indicazione degli orari di apertura ed indirizzo completo della Farmacia A [REDACTED], seguita dall'indicazione del relativo recapito telefonico).

In Dormelletto, il 15 agosto 2015.

Conclusioni delle parti:

Pubblico ministero: condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 300 di multa.

Parte civile: condanna e risarcimento del danno come da conclusioni scritte e nota spese.

Difesa dell'imputato: assoluzione ex art. 530 comma II c.p.; in subordine, ex art. 131 bis c.p.

FATTO E DIRITTO

Tratto al giudizio di questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del delitto contestato nel superiore capo di imputazione, l'imputato deve esserne dichiarato penalmente responsabile.

A tali conclusioni si è giunti dalla valutazione degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, che hanno consentito di ritenere provati, al di là del ragionevole dubbio, i fatti, così come convenientemente descritti, sotto il profilo ontologico e temporale, dal Pubblico Ministero.

La persona offesa, costituitasi parte civile, M [REDACTED] G [REDACTED], titolare della Farmacia S [REDACTED] di Dormelletto, riferiva in aula che la mattina di domenica 16 Agosto 2015, come tutte le domeniche sin dal 2007, aveva regolarmente aperto l'esercizio commerciale alle nove del mattino, accedendo da un ingresso posteriore riservato al personale.

Intorno alle ore 12:00, su segnalazione di una cliente, si accorgeva che, sulla porta dell'ingresso principale, esattamente sopra la serigrafia riportante gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio (compresa l'indicazione dell'apertura domenicale), era stato apposto un foglio di carta formato A4 recante la scritta "LA FARMACIA A [REDACTED] SARA' APERTA SABATO 15 E DOMENICA 16".



Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza posto all'esterno della Farmacia, si avvedeva che, intorno alle ore 09:00 del 15 Agosto 2015, suo giorno di chiusura, un uomo che riconosceva senza ombra di dubbio in E. A., titolare di una Farmacia in Arona, parcheggiava sul posto riservato agli handicappati, scendeva dall'autovettura ed affiggeva con dello scotch il ridetto foglio.

Precisava che, all'esterno della Farmacia, era regolarmente affisso l'elenco delle Farmacie di turno del Distretto di Arona (prodotto in copia dal P.M.), che, per il giorno di Ferragosto 2015, indicava quelle di P. e quella del Dott. G. in Castelletto Ticino.

Riferiva che, la Domenica 16, tanto l'afflusso della clientela, quanto l'incasso, erano stati inferiori rispetto alle domeniche precedenti.

In relazione agli scontrini di chiusura giornaliera di cassa in atti, relativi alla domenica 16 Agosto 2015 e a quella precedente del 9 Agosto 2015 (€ 2.160,98 per 125 scontrini fiscali contro € 2.294,78 per 140 scontrini fiscali), precisava che la differenza di numero di scontrini e di incasso era, in realtà, più significativa di quanto apparente. Spiegava, in particolare, che la Farmacia rifornisce una clinica di degenza per anziani sita in Dormelletto, la Residenza A. A., che quattro volte al mese, nelle giornate del venerdì, invia ordinativi per i propri pazienti (circa cinquanta), che solitamente vengono contabilizzati il giorno successivo con emissione di singoli scontrini per singoli pazienti (per ragione di detrazione fiscale).

Precisava che i quattro ordinativi mensili venivano pagati in unica soluzione con bonifico effettuato dalla clinica intorno al giorno 15 del mese successivo.

Per quantificare, allora, l'importo degli scontrini emessi in favore della clinica, richiamava l'estratto conto della Farmacia prodotta dalla parte civile, da cui emerge un bonifico del 14 Settembre 2015 dell'importo di € 2.495,60.

Sulla base di questi elementi, era, allora, in grado di quantificare il danno subito la domenica del 16 Agosto 2015 nell'ordine di circa € 700.

Riferiva, altresì, di avere comunicato la circostanza all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente, in persona del Presidente Dott. C. L., senza ottenere una risposta diretta, ma, solo, una mail diretta dall'A. all'Ordine, a



lei inviata in copia conoscenza, con cui il farmacista rispondeva di avere agito per dare un servizio alla popolazione.

Le circostanze riferite dalla parte civile vanivano riscontrate, in aula, dalla testimonianza di L. C., collaboratrice della Farmacia S., che, in particolare, confermava il rinvenimento del sopra descritto cartello sopra gli orari di apertura della Farmacia; una minore affluenza di clientela rispetto alle ordinarie aperture domenicali; l'attività di emissione, proprio in ragione della ridotta affluenza, degli scontrini in favore dei pazienti della Residenza A. A.

Il M. Ilo F. D., in servizio presso la Stazione CC di Arona, confermava che la persona ripresa dal sistema di videosorveglianza posto al di fuori della Farmacia S. era, effettivamente, l'odierno imputato E. A., persona a lui nota, e che lo stesso aveva fatto pervenire al Comando una memoria difensiva, che riconosceva essere quella esibitagli in originale dal Pubblico Ministero e prodotta in copia dalla Parte Civile.

In tale memoria, acquisita ed utilizzabile in quanto scritto proveniente dall'imputato, egli confermava di essere l'autore della affissione e di avere appeso analoghi fogli all'ingresso di altre farmacie della zona, per dare avviso alla popolazione della apertura della sua Farmacia nelle date riportate.

Tali essendo, in sintesi, gli elementi acquisiti agli atti del dibattimento, ritiene questo Giudice pienamente provata la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato al lui ascritto.

Il contestato articolo 513 c.p. sanziona la condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La condotta posta in essere da E. A., come sopra descritta, integra, incontrovertibilmente, un atto fraudolento, ed a ben vedere anche violento sulle cose, finalisticamente orientato ad impedire o, comunque, turbare l'esercizio della attività commerciale di M. G., attentando, in questo modo, alla libertà di iniziativa economica della stessa ed arrecandole, anche, un concreto danno economico.

Ciò ha fatto, al di fuori di qualsivoglia concerto o autorizzazione da parte della titolare dell'esercizio commerciale, apponendo un foglio all'esterno della medesima attività in



modo tale da coprirne completamente gli orari di apertura - e l'espressa indicazione della apertura domenicale - così ingenerando nel pubblico il convincimento che la Farmacia S. [REDACTED] fosse chiusa non solo nella giornata di Ferragosto, ma anche nella successiva giornata di Domenica 16 Agosto, e, quindi, dirottando i clienti verso la propria Farmacia di Arona.

La giustificazione di avere agito nell'interesse della popolazione, offerta dall'imputato tanto all'Ordine dei Farmacisti delle Province di Novara e del V.C.O. - che con atteggiamento che rasenta l'ignavia si è limitato, secondo quanto riferito in aula dal Presidente C. [REDACTED] L. [REDACTED], a considerare l'accaduto uno "spiacevole episodio" e ad auspicare una riconciliazione tra le parti che potesse evitare, non solo, il ricorso alle vie legali da parte della G. [REDACTED], ma "anche un eventuale riscontro mediatico negativo" (!) - quanto con la missiva inviata alla Stazione CC di Arona, oltre ad apparire del tutto inverosimile, è anzi la dimostrazione che l'A. [REDACTED] ha inteso agire per ricercare un vantaggio economico in danno della Farmacia S. [REDACTED].

Ed invero, "la popolazione" era già posta nelle condizioni di conoscere le farmacie di turno per la giornata del Ferragosto, mediante idonea affissione del relativo elenco.

Interesse dell'A. [REDACTED] è stato, allora, in tutta evidenza, quello di distogliere i clienti dalla Farmacia S. [REDACTED], per convogliarli verso la propria.

Quanto al trattamento sanzionatorio, stimasi congrua, avuto riguardo a tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., la pena finale di mesi 4 di reclusione ed € 400 di multa, senza concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della particolare insidiosità della condotta posta in essere, delle concrete modalità della stessa (compreso il fatto di avere parcheggiato, per portare a compimento il proprio disegno, sul parcheggio per i disabili), del danno concretamente arrecato e della totale supponenza serbata nei confronti di M. [REDACTED] G. [REDACTED], con la quale, nemmeno, si è scusato.

Può ordinarsi che, ai sensi dell'art. 163 c.p., l'esecuzione delle pene rimanga sospesa per il termine di cinque anni, trattandosi di condanna per delitto, nella auspicata presunzione che il prevenuto, anche in ragione dell'età, si asterrà dal commettere ulteriori reati.



Può altresì concedersi, in ragione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, il beneficio di cui all'art. 175 c.p.

Consegue alla affermazione della penale responsabilità penale dell'imputato la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Al riconoscimento della penale responsabilità del prevenuto, consegue, altresì, la sua condanna, ex artt. 538 e 541 c.p.p., al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, che può liquidarsi equitativamente in € 4.000 per danni morali e materiali (nell'ordine, questi ultimi, di € 700, alla luce della produzione documentale della parte civile e delle deposizioni di G [redacted] e C [redacted]), nonché alla refusione delle spese di costituzione e difesa, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

d i c h i a r a

l'imputato colpevole del reato ascritto e per l'effetto, lo **condanna** alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

PENA SOSPESA e NON MENZIONE.

Visti gli artt. 538 e 541 c.p.p.,

condanna

l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, che liquida in € 4.000 per danni morali e materiali, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, nonché alla refusione delle spese di costituzione e difesa, che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA di legge.

Motivi in giorni 30.

Così deciso in Verbania il 26 Ottobre 2017.

Motivi in data 27 Novembre 2017.

IL GIUDICE
dott. Raffaella ZAPPATINI

Depositate in cancelleria il 27/11/2017

CANCELLIERE
Tiziana Luciani